



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – AUA

**Consiglio di Stato, sez. II, 29 ottobre 2025, n. 8387: A.U. impianti FER - PAS – AUA
rapporto tra istituti di semplificazione – obbligo di provare i necessari presupposti**

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato affronta la complessa tematica del rapporto tra istituti di semplificazione, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. La vicenda riguarda l'esclusione di una società dalla procedura competitiva indetta dal G.S.E. per l'accesso agli incentivi per impianti di produzione di biometano, per mancanza del titolo autorizzativo. In particolare, non è stata ritenuta sufficiente allo scopo la produzione della ricevuta di presentazione di una Procedura abilitativa semplificata (PAS) e l'attestazione di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento rilasciata dal Comune. In discussione non era l'efficacia del procedimento di PAS in astratto, bensì la sua idoneità a sostituirsi agli altri atti in concreto, ovvero la sua autosufficienza anche per la fase di esercizio dell'impianto, non solo per quella della sua realizzazione, posto che l'istante aveva richiesto anche il rilascio dell'autorizzazione unica. La questione era complicata dal fatto che l'intervento intersecava un ulteriore regime semplificatorio, determinato dall'insistenza dell'impianto nella ZES unica Mezzogiorno, per la quale è previsto un titolo *ad hoc*. Il Consiglio di Stato ricorda come *"l'eliminazione di adempimenti eccessivi, riconducendoli ad un unico titolo di legittimazione che assorbe gli altri afferenti lo stesso ambito, costituisce una delle modalità di semplificazione dei procedimenti che il legislatore ha via via utilizzato per eliminare fenomeni di gold plating e alleggerire gli oneri, soprattutto delle piccole e medie imprese .. In tale solco si colloca l'introduzione della c.d.*



autorizzazione unica ambientale (AUA)”. Trattasi di un titolo cumulativo applicabile ai soli casi di impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA, il cui effetto “sostitutivo” rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito (le autorizzazioni per gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera, il rumore, la gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura e il recupero dei rifiuti), ne rende in linea generale obbligatoria la richiesta al fine di ridurre gli oneri burocratici connessi alla gestione dell’attività di impresa. Lo stesso vale per i titoli necessari nel settore delle energie rinnovabili: l’applicabilità di entrambi i regimi di semplificazione (l’AU e la PAS) anche agli impianti di produzione di biometano è ricondotta all’art. 8-*bis* del d.lgs. n. 28 del 2011. La sentenza in commento chiarisce che *“l’operatore che invoca l’applicabilità di un regime semplificato ..sia onerato di provare nella loro interezza la sussistenza dei presupposti di operatività dello stesso”*, ossia debba presentare tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo richiesto. Non è esclusa la possibilità che l’interessato attivi separatamente entrambi i procedimenti unici, salvo rinuncia espressa ad uno dei due per evitare inutili duplicazioni. Ciò vale anche con riguardo alla nuova tipologia di “autorizzazione unica”, quale modalità di concentrazione/semplificazione dei procedimenti di insediamento di attività produttive nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica.

[Consulta la sentenza](#)